

CASSAZIONE SEZ. LAVORO  
13 FEBBRAIO 1989 N. 886

PRESIDENTE: RUPERTO  
RELATORE: PONTRANDOLFI  
PARTI: INADEL  
(*Avv. Sansone*)  
SCICOLONE  
(*Avv. Pancamo*)

**Riproduzione di documento  
mediante telefax • Riproduzione  
meccanica di cui all'art. 2712 cod.  
civ. • Costituisce piena prova,  
salvo disconoscimento, dei fatti o  
delle cose rappresentate.**

*La riproduzione a mezzo telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.*

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Occorre sciogliere previamente la riserva fatta dal Collegio a verbale d'udienza circa l'ammissione del difensore del resistente Scicolone alla discussione orale.

Premesso che l'avv. Maurizio De Stefano è stato ammesso a discutere la causa in sostituzione dell'avv. Antonio Pancamo, difensore del resistente come da procura rilasciata in margine al controricorso, si osserva che tale ammissione è stata disposta con riserva in considerazione del dubbio insorto circa la validità della delega scritta rilasciata dall'avv. Pancamo all'avv. De Stefano per l'odierna udienza, essendo tale delega stata depositata non in originale, ma in copia riprodotta del servizio « telefax » (servizio fac-simile pubblico dei telegrafi dello Stato).

La riserva va sciolta in senso positivo, onde l'avv. De Stefano è stato legittimamente ammesso a discutere la causa per il resistente in sostituzione dell'avv. Pancamo.

Si osserva che il servizio « telefax » costituisce un sistema di posta elettronica con cui, allo scopo di accelerare il trasferimento della corrispondenza, vengono utilizzate le reti telefoniche e i terminali fac-simile per consentire la riproduzione a distanza del contenuto di documenti (scritti, stampati, immagini fisse, ecc.).

Agli atti, pertanto, esiste una riproduzione elettronica della procura in oggetto e non v'è dubbio che questa rientri tra le « riproduzioni meccaniche » di cui all'art. 2712 cod. civ. (l'elencazione della norma è meramente esemplificativa), le quali, in genere, formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Nessuna contestazione si è avuta circa la conformità della riproduzione « telefax » della procura all'originale di questa.

È appena il caso poi di rilevare che è facoltà del difensore di farsi sostituire, sotto la propria responsabilità e senza autorizzazione del cliente, da un collega nell'assistenza a determinate udienze o a determinati atti del processo (art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni).

(*Omissis*).

\* Non constano precedenti. Per un primo commento si rinvia al più generale scritto di T. PASQUINO, *Aspetti problematici della conclusione del contratto mediante « telefax »*, in questa Rivista, 1989, 567.